

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E
L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE _____
PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI ATTI A GARANTIRE MISURE DI
PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE**

Scrittura Privata tra

L'UNIONE TERRE D'ARGINE (UTdA) codice fiscale 03069890360, con sede in Corso A.Pio. 91- Carpi, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott. Massimo Terenziani, domiciliato per la carica presso l'UTdA;

e

L'ORGANIZZAZIONE /ASSOCIAZIONE _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Organizzazione" o "Associazione", con sede legale e domicilio fiscale a _____ - Via _____ n. ____ C.F. _____, iscritta al Registro Regionale del _____ con n. _____ con atto di iscrizione provinciale n. ____ del __/__/____, nella persona del Presidente _____, nata a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Organizzazione medesima,

visto e richiamato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", con particolare riferimento al Titolo VII "Dei rapporti con gli Enti pubblici" ed all'articolo 56 " **Convenzioni**" nel quale si prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di

rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) , con particolare riferimento al p.to 4 "Le Convenzioni con APS e ODV";

richiamata inoltre la seguente normativa nazionale e regionale:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", per quanto ancora vigente ed applicabile;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per quanto ancora vigente e applicabile;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale e ss.mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.lgs. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.;
- il Regolamento U.E. n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Premesso che:

- l'Unione riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- ai sensi della normativa citata, l'Unione ha pubblicato l'Avviso pubblico relativo alla "PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OdV e APS INTERESSATE A STIPULARE CONVENZIONI, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.Lgs. n. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI ATTI A GARANTIRE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, approvato con Determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____;
- con Determinazione n. ____ del __/__/____, l'Unione, in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e della relative proposte progettuali, ha ritenuto idonea ed adeguata la Proposta presentata dall' Organizzazione di Volontariato /Associazione di

Promozione Sociale _____, al fine della stipula della presente convenzione;

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO

si conviene e si stipula la presente Convenzione per le attività relative a “progetti atti a garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne” da xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione di un centro antiviolenza e di un appartamento a indirizzo segreto per l'accoglienza in emergenza di donne che subiscono violenza.

Art. 2 Destinatari

L'accoglienza riguarda donne residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine che subiscono violenza e donne di altri territori a seguito di accordi con altri Distretti della Provincia di Modena.

Art. 3 Modalità di gestione

- a) apertura di uno sportello di prima accoglienza, con la specificazione che la prima accoglienza potrà essere realizzata anche con l'apporto degli operatori volontari, opportunamente formati ed iscritti all'associazione;
- b) apertura di sportelli informativi in ogni territorio dell'Unione Terre d'Argine;
- c) reperibilità per l'accoglienza H24 in un appartamento ad indirizzo segreto, di proprietà del Comune di Carpi, destinato a donne e bambini nelle situazioni di pericolo a causa della violenza subita;
- d) indicazione delle modalità di accesso (orari e giorni di apertura dello sportello di prima accoglienza e degli sportelli informativi territoriali);
- e) modalità di collaborazione con l'UTDA per la promozione e diffusione a promuovere di iniziative d'informazione/formazione finalizzate a modificare l'attuale assetto culturale e agevolare l'assunzione di comportamenti civili, responsabili e solidali.

Art. 4 Ammissioni e dimissioni nell'appartamento a indirizzo segreto

La pronta accoglienza garantisce l'intervento urgente e l'inserimento di donne sole o con figli minori in situazione di rischio per la propria incolumità e quella dei figli temporaneamente in appartamento ad indirizzo segreto per un periodo massimo di 30 giorni. L'accoglienza e inserimento in appartamento ad indirizzo segreto può essere richiesto:

- da parte dei Servizi sociali dell'UTDA;
- da parte delle Forze dell'ordine e/o Polizia municipale negli orari o giornate di chiusura dei Servizi sociali dell'UTDA;
- da parte dell'Associazione previo accordo con i servizi sociali territoriali.

L'UTDA si impegna a comunicare all'Associazione i giorni e orari di apertura delle Unità territoriali dei Servizi Socio Sanitari dell'UTDA.

Art. 5 Piani individuali di intervento

Durante il periodo di accoglienza nell'appartamento protetto gli operatori dei servizi sociali e la referente dell'Associazione collaborano per assicurare alla donna un progetto finalizzato ad uscire dalle problematiche legate alla violenza subita: anche grazie all'apporto di personale specializzato fornito dall'Associazione Vivere Donna Onlus.

Art. 6 Verifica e valutazione della attività

Al Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'UTDA compete la verifica periodica dell'attività oggetto della presente convenzione ai fini della valutazione dei risultati dell'attività svolta. A tal fine sono altresì previsti incontri periodici con l'Associazione..... volti all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Sono richiesti inoltre per il monitoraggio delle attività previste dalla presente Convenzione i dati relativi ai giorni di apertura degli sportelli di ascolto sul territorio dell'Unione Terre d'Argine e una relazione semestrale sulle attività di sensibilizzazione messe in campo dall'Associazione..... e il numero di incontri effettuati con i soggetti che compongono la rete dei servizi del territorio

dell'Unione Terre d'Argine che hanno sottoscritto il Protocollo operativo per l'attuazione di azioni concrete in caso di emergenza.

Art. 7 Rimborsi economici

Le risorse messe a disposizione a sostegno del progetto totalmente a carico della Regione, che ammontano ad un massimo di euro xxxxxxxx euro annui di cui euro xxxxxxxxxxxx per i Centri Antiviolenza ed euro xxxxxxxxxxxx per le Case Rifugio, ossia a xxxxxxxxxxxx euro nel biennio dal xxxxxxxx fino al xxxxxxxxxxxx e saranno erogate entro tale importo massimo a rimborso di tutte le spese sostenute e documentate (anche pro quota) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Il progetto è interamente finanziato tramite le risorse erogate dalla Regione Emilia Romagna per il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, con le modalità previste e gli importi stabiliti nella Delibera regionale annuale di assegnazione dei Fondi.

Nel caso siano stabilite, nella Delibera regionale annuale, somme differenti da quelle sopra previste, si provvederà ad adeguare detti importi tramite apposito Atto Dirigenziale.

L'Unione delle Terre d'Argine si riserva di ridefinire, rimodulare, cancellare il progetto a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla Regione.

Le spese rimborsabili, come sopra quantificate ed indicate, sono:

- a) spese vive e documentate sostenute sia dai volontari che dal personale dipendente;
- b) spese necessarie alle attività del Centro Antiviolenza e dell'appartamento protetto, comprese quelle per spese alimentari nei primi 3 giorni di accoglienza nell'appartamento stesso, quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate;
- c) costi lordi del personale dipendente;
- d) oneri relativi alle spese assicurative.

In caso di spese che solo pro quota siano imputabili ad attività inerenti il presente progetto, la rendicontazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione del legale rappresentante che quantifichi la parte di cui si chiede il rimborso in quanto riconducibile alle attività di progetto.

L'erogazione del contributo previsto per il primo anno avverrà all'atto della sottoscrizione della convenzione per una quota pari al 70% e il

restante 30% sarà liquidato dopo la presentazione della rendicontazione economica delle spese sostenute per la realizzazione della prima annualità del progetto. Per il 2° anno l'erogazione avverrà in 2 quote, ciascuna di importo fino al massimo del 50% del valore annuale, la prima entro il 31 marzo, la seconda a consuntivo dietro presentazione del rendiconto finale.

Art. 8 Verifiche

L'UTDA verifica la regolare attuazione degli adempimenti previsti in convenzione nei seguenti modi:

- 1) a fine anno sarà valutata l'attività complessiva oggetto della presente convenzione, attraverso relazione scritta dall'Associazione, eventualmente corredata anche da dati (indicatori) utili per raffigurare i risultati raggiunti;
- 2) a scadenza trimestrale si prevedono momenti di verifica, organizzativa e contabile, tra i referenti dell'Unione Terre d'Argine e dell'Associazione al fine di esaminare congiuntamente la pertinenza e la corrispondenza dei percorsi intrapresi rispetto agli obiettivi concordati e alle relative risorse messe a disposizione;
- 3) è richiesta la presentazione del Bilancio annuale dell'Associazione.

Art. 9 Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza alla vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza da xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art.9 e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con due mesi di anticipo.

Qualora l'Amministrazione, allo scadere della convenzione, non avesse ancora provveduto ad approvare nuovo procedimento per la nuova convenzione, l'associazione è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni pattuite dalla presente convenzione per il tempo strettamente necessario all'effettuazione del nuovo procedimento.

Allo scadere del termine della presente Convenzione, sarà eventualmente possibile procedere al rinnovo della stessa per un ulteriore anno.

Art. 11 - Assicurazione

Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del progetto od a cause connesse, derivino all'Amministrazione dell'Unione o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da comportamenti omissivi dei volontari, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Assegnataria. L'Unione Terre d'Argine è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste dal progetto. L'Assegnataria deve avere o dovrà stipulare, ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del progetto per la responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a terzi, e infortuni e l'assicurazione dovrà riguardare i volontari e comunque tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono allo svolgimento delle attività progettuali affidate.

Art. 12 – Privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il Responsabile possono essere contattati all'indirizzo [mail privacy@terredargine.it](mailto:privacy@terredargine.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente.

Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano disciplinati da un contratto o da altro giuridico a norma dell'Unione o degli Stati Membri che vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali oggetto del rapporto”.

Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio occorre procedere alla sottoscrizione da parte di entrambi di un "Accordo per il trattamento dei dati personali", allegato alla presente Convenzione a farne parte integrale e sostanziale, nel quale vengono stabiliti i rispettivi compiti e doveri ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 13 Controversie

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non espressamente diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione delle Terre D'Argine
Il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott. Massimo Terenziani

Per l'associazione XXXXXXXXXX

